

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI

FISSI

E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Per lo sviluppo di software e fornitura di hardware per migliorare e unificare il sistema di bigliettazione elettronica della Ferrovia Circumetnea.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ..... del mese di ....., in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il Dott. Ing. \_\_.\_\_.\_\_\_\_, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale giusta delibera del Gestore n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132330879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE.

- dall'altra, il Sig. ...., nato a ....., il ....., in qualità di ..... dell'impresa ..... con sede in ....., via ....., iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n. ...., come attestato con certificato del .....

codice fiscale .....; partita IVA n. ....; posizione INPS

.....; posizione INAIL .....; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “**Appaltatore** “ (ovvero,

in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese,

) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo

..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandan-

ti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

#### PREMESSO CHE

- In data... è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. del è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, l’Impresa .....sopra costituita;

- ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note prot. n. , prot. n. e prot. n. del ..... l’informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa

.....;

- con informativa prot. n. del la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € ..... (Euro.....) corrispondente al .....% (.....percento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. .... della Società/Istituto ..... rilasciata in data ..... detta polizza resterà depositata presso la FCE fino al pagamento della rata di saldo;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineranno i successivi Contratti Applicativi (di seguito denominati "Contratti") dell'Accordo Quadro, relativi allo sviluppo di software e fornitura di hardware per migliorare e unificare il sistema di bigliettazione elettronica della Ferrovia Circumetnea con le caratteristiche previste nell'infra allegato Capitolato Tecnico ed integrate e/o modificate dall'offerta dell'Appaltatore ed accettate dalla F.C.E.

I quantitativi devono intendersi indicativi e non impegnativi per FCE che, nell'ambito della durata dell'Accordo Quadro si riserva la possibilità di non completare o modificare il programma di fornitura, sulla base dei finanziamenti effettivamente resi disponibili.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente ad effettuare la prestazione di cui sopra in conformità a quanto indicato nell'Accordo Quadro ed in subordine ai documenti che verranno indicati negli specifici Contratti.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura della messa in servizio, del mantenimento in uso e in garanzia come di seguito dettagliato che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

## **Articolo 2**

### **Condizioni particolari di Contratto**

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Accordo Quadro, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. per quanto applicabile e nelle parti vigenti;

- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citati nel capitolato tecnico;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) progettazione, esecuzione, collaudo e messa in esercizio di sistemi software e hardware e dell'impiantistica connessa;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale;

- gli atti e la documentazione di gara, ed in particolare il capitolato tecnico, nonché

l'offerta dell'aggiudicatario.

Tutte le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto

l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare le forniture oggetto del presente Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara:

a) di aver visitato le località e i locali interessati dai servizi e dalle forniture e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giudicato le prestazioni realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei singoli Contratti, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel pre-

sente Accordo Quadro. Con l'accettazione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle prestazioni secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Accordo Quadro.

### **Articolo 3**

#### **Importo dell'Accordo Quadro**

Per ciascun Contratto verrà riconosciuto all'aggiudicatario il corrispettivo risultante dagli atti di gara, per un importo complessivo contrattuale massimo dell'accordo quadro, pari a euro \_\_\_\_\_ + IVA.

Tale prezzo comprende il costo dello sviluppo del software, la fornitura dell'hardware indicato nel capitolato tecnico in relazione al primo contratto applicativo, il costo per i successivi contratti applicativi ed il costo per la concessione del diritto di opzione di cui al successivo art.8.

Per i successivi contratti applicativi saranno adottati i prezzi unitari offerti in gara dall'appaltatore per la determinazione del corrispettivo dei successivi contratti applicativi fermo restando il valore massimo dell'accordo quadro.

I prezzi unitari offerti, saranno fissi ed invariabili, per tutti i Contratti per i quali FCE ha chiesto la sottoscrizione con lettera spedita entro i primi 4 anni di validità dell'Accordo Quadro, mentre per lettere di richiesta di sottoscrizione dei Contratti spedite oltre tale data, i prezzi potranno essere aggiornati sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fatto 100 l'indice alla fine del quarto anno.

I prezzi così rivalutati alla data di sottoscrizione dei vari Contratti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei Contratti stessi.

I pagamenti saranno effettuati per tutti i contratti secondo le modalità previste nel

primo Contratto Applicativo.

L'importo dell'Accordo Quadro non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

#### **Articolo 4**

##### **Durata dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro avrà durata di otto anni a partire dalla data di sottoscrizione; oltre tale data le condizioni ivi previste cesseranno i loro effetti, fatti salvi i Contratti stipulati prima della scadenza dell'Accordo Quadro i quali manterranno la propria validità pur potendo avere termine anche successivamente alla scadenza del presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 5**

##### **Tempi delle prestazioni e proroghe**

L'Offerente che risulterà aggiudicatario, nel rispetto del cronoprogramma indicato alla parte V capitolo 18 del capitolato tecnico, eventualmente modificato dal ribasso temporale offerto in gara, dovrà consegnare al Committente, a partire dal verbale di consegna delle prestazioni, il progetto costruttivo della fornitura hardware e dello sviluppo software, che tenga conto, nel rispetto del capitolato tecnico, dell'offerta di gara resa dall'appaltatore. La documentazione cartacea dovrà essere trasmessa in n° 5 copie.

Si precisa che il committente procederà entro trenta giorni all'approvazione separata sia della parte hardware che della parte software. La parte software, la cui progettazione, secondo le previsioni di capitolato sarà contestuale alla fase di sviluppo, al momento dell'approvazione dovrà essere pronta per l'avvio delle attività, mentre la parte hardware dovrà essere fornita e installata, secondo il cronoprogramma, successivamente all'approvazione del progetto hardware.

Si precisa che all'atto del verbale di consegna delle prestazioni, l'appaltatore dovrà comunque predisporre il programma temporale delle prestazioni e un calendario di incontri, anche da remoto, che consenta la verifica delle fasi intermedie di progettazione per il periodo intercorrente tra la fase di consegna delle prestazioni e la data di consegna delle progettazioni costruttive. Tale calendario sarà sottoposto all'approvazione del committente.

L'Offerente, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga ad apportare al progetto costruttivo, a propria cura e spesa e senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, tutte le modifiche eventualmente richieste dal Committente, laddove le stesse siano previste nel capitolato tecnico o nell'offerta resa in gara dall'appaltatore.

Per ogni successivo contratto applicativo di fornitura i tempi non potranno essere superiori a quelli di fornitura del primo contratto.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato, o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

## **Articolo 6**

### **Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

**MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO.**

L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle prestazioni possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per

la salute delle persone.

L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.

#### VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.

La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

#### MESSA IN ESERCIZIO

L'Appaltatore ha l'onere di svolgere, tempestivamente ed a propria cura e spese, tutte le attività tecnico-amministrative, nessuna esclusa, da eseguire - per conto proprio o per conto del Committente - presso le Amministrazioni eventualmente interessate, finalizzate all'ottenimento delle necessarie Autorizzazioni di messa in esercizio del sistema di bigliettazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutti gli oneri per tutte le attività comunque finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio del sistema sono a totale carico dell'Appaltatore compreso ogni altro onere per dare efficienti e pronte all'esercizio commerciale le apparecchiature.

#### SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;  
- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti

dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o la messa in atto di qualsiasi accorgimento necessario all'igiene e alla prevenzione degli infortuni;

- Le spese per la registrazione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti;

- L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

- La consegna, ad ultimazione delle forniture per ogni singolo Contratto, di n. 3 copie di tutti gli elaborati grafici costruttivi aggiornati secondo l'effettiva realizzazione del progetto su supporto cartaceo e n. 1 copia degli stessi su supporto informatico;

- La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate nonché le prove e misurazioni che il Direttore dell'Esecuzione o i collaudatori ritengano di effettuare;

- Tutte le attività previste nel periodo di garanzia come esplicitate nel Capitolato Tecnico.

- Tutte le spese necessarie per le prove in corso di fornitura e per i collaudi delle forniture, anche in stabilimento, compresi quelli sostenuti dai rappresentanti della FCE che parteciperanno al collaudo, nonché la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi sostenendo i relativi oneri;

- Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la effettuazione delle prove o per incontri tecnici per i tecnici nominati dal Committente e dagli altri Enti preposti alla

sorveglianza;

- La raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti, in relazione al presente

Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi, sino al loro trasporto agli impianti di

smaltimento / trattamento ivi compresi gli oneri e tutte le formalità previste dalla

legislazione vigente in materia di rifiuti;

- La comunicazione scritta al Responsabile per l'esecuzione, dei nominativi relati-

vi a: Rappresentante dell'appaltatore e Responsabile del Servizio per la Preven-

zione e Protezione (RSPP);

- L'adempimento della esecuzione della prestazione con documenti di gestione

qualità prevedendo la conduzione delle attività oggetto dell'appalto in modo pia-

nificato, controllato e documentato al fine di conseguire gli obiettivi di tempi,

costi e prestazioni richiesti contrattualmente;

- Il sistema di gestione dovrà prevedere almeno la seguente documentazione: Pia-

no della Qualità di commessa, Piano della progettazione, Piano degli approvvigi-

onamenti, Obiettivi, Traguardi, Programmi, Procedure ed Istruzioni Operative

per la gestione della commessa. Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere

trasmessi per approvazione e/o presa visione alla FCE entro 30 (trenta) giorni

dalla data di consegna delle prestazioni;

- L'obbligo da parte dell'Appaltatore a trasmettere alla Direzione dell'esecuzione

il proprio programma di audit interni relativo alla commessa, con frequenza se-

mestrale, per consentire alla Direzione dell'esecuzione di partecipare alle attività

di autovalutazione svolte dall'Appaltatore stesso ad intervalli pianificati e i risul-

tati delle attività di monitoraggio e misurazione dei prodotti/processi svolti du-

rante le attività lavorative;

- L'approntamento, nell'ambito delle infrastrutture della FCE, al momento

dell'installazione della fornitura, di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisoriale occorrenti per i montaggi e le

prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;

- L'esecuzione delle prestazioni in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che quanto fornito risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente conforme al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi o dal capitolato;

- Nel caso di sospensione delle attività, l'onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- La fornitura di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto realizzato e fornito, comprese le procedure e i moduli di registrazione;

- La formazione all'uso del sistema e delle nuove forniture e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse del personale tecnico che sarà individuato da FCE. La formazione dovrà essere eseguita da personale dell'aggiudicatario secondo un piano di formazione concordato col Committente, sulla base di quanto indicato nel capitolato tecnico.

- L'appaltatore dovrà inoltre garantire il rispetto delle prescrizioni approvative rilasciate dal USTIF nel parere 14751 del 27/01/2021 come di seguito esposte:

- o *I software del sistema di bigliettazione elettronica unificato previsto in progetto si pone la finalità di interfacciare tutte le unità periferiche distribuiti nei singoli sistemi di trasporto (metropolitano, ferroviario ed automobilistico) con una unità centrale destinata alla raccolta e la successiva elaborazione dei dati.*

*Pertanto, dovrà essere esplicitamente prevista l'integrazione del sistema di bi-gliettazione al software gestionale dell'Ufficio Contabilità di FCE, con trasmissione in maniera automatica del flusso giornaliero dei corrispettivi per la registrazione nei corrispondenti registri contabili, insieme alle fatture elettroniche eventualmente emesse.*

- *Al fine di una corretta integrazione fra le diverse periferiche, prima di procedere all'accettazione e liquidazione delle nuove emettitrici e all'adeguamento di quelle esistenti, il software dovrà essere sottoposto a test di prova del quale, l'impresa aggiudicatrice, dovrà fornire dettagliato report che contenga le prestazioni richieste nel capitolato.*

## **Articolo 7**

### **Attività previste nel periodo di garanzia**

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, effettuare tutte le attività previste nel periodo di garanzia come meglio esplicitate nel Capitolato tecnico.

Le attività suddette, comprese le attività e gli interventi preventivi e correttivi, dovranno essere svolte con le modalità dettagliate nello Schema di Contratto Full Service allegato agli atti di gara, modalità che qui si intendono integralmente richiamate. Gli oneri derivanti dalle predette attività si intendono compresi e compensati con i prezzi unitari offerti in gara.

## **Articolo 8**

### **Opzione**

L'Appaltatore si obbliga a concedere opzione, che il Committente si riserva la facoltà di esercitare, per l'effettuazione del servizio di manutenzione totale (preventiva e correttiva) del sistema software e hardware fornito, come disciplinato nello schema di contratto full service allegato agli atti di gara che qui si intende

integralmente richiamato. La suddetta opzione sarà esercitata dal Committente, con decorrenza dal quarto anno successivo alla stipula di ciascun contratto applicativo, mediante comunicazione scritta inoltrata presso la sede legale dell'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R oppure via posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ogni periodo di manutenzione indicato in sede di offerta (da 4 a 5 anni, da 6 a 10 anni).

L'opzione relativa al periodo di manutenzione dal 4° al 5° anno andrà esercitata almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di garanzia triennale.

Il mancato esercizio del diritto di opzione per il primo periodo (da 4 a 5 anni) esclude l'esercizio del diritto per il successivo periodo.

Tale opzione, che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad accettare, comporterà la stipula del contratto full service il cui corrispettivo stimato sarà determinato con riferimento all'offerta fatta in gara dall'appaltatore per il corrispondente periodo di tempo.

L'importo dichiarato in sede di offerta sarà fisso ed invariabile, per tutti i Contratti full service per i quali FCE ha esercitato l'opzione entro i primi 5 anni di validità dell'Accordo Quadro.

Oltre tale termine l'importo unitario potrà essere aggiornato sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fatto 100 l'indice alla fine del quinto anno.

I prezzi così rivalutati alla data di sottoscrizione dei vari Contratti full service saranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei Contratti stessi.

Ciascun contratto di manutenzione full service, scaturente dall'esercizio del diritto di opzione, dovrà essere assistito da una cauzione definitiva e da una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nelle forme

e nel contenuto di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.

## **Articolo 9**

### **Cauzione**

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

Oltre a quanto previsto nel contratto per le singole forniture, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l'Appaltatore costituisce cauzione, secondo le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del valore delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, escluse le prestazioni di cui al primo contratto applicativo.

La cauzione garantisce la sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture ulteriori e, alla stipula di ciascuno di essi, sarà diminuita del corrispondente valore.

La cauzione, nell'importo residuo, sarà restituita sei mesi dopo la scadenza dell'ottavo anno di validità del presente Accordo o all'atto in cui FCE dovesse risolverlo, o ancora all'atto della sottoscrizione del contratto applicativo che esaurirà l'importo previsto per l'Accordo Quadro.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

## **Articolo 10**

### **Contratto per ciascun ordine**

Le prestazioni di cui al primo contratto applicativo relativo allo sviluppo del software e alla fornitura di una parte dell'hardware necessario per migliorare e unificare il sistema di bigliettazione elettronica, viene affidato contestualmente alla stipulazione del presente Accordo Quadro mediante la stipula di apposito primo Contratto Applicativo per il corrispettivo e con le modalità stabilite nello schema di contratto allegato e che verrà completato, nelle parti mancanti, utilizzando i dati risultanti dalla gara.

Per ciascuno degli ordini successivi al primo sarà sottoscritto apposito Contratto Applicativo contenente le medesime statuizioni, salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità della fornitura, ai tempi di consegna, alle garanzie ed – eventualmente – a modifiche richieste dalla FCE rispetto alla fornitura proposta in gara e concordate così come precisato all'articolo seguente.

Gli ordini successivi al primo, benché autonomi ed eventuali, se impartiti, contribuiscono alla definizione quantitativa della prestazione, che si riterrà completata al rilascio del certificato di verifica di conformità dell'ultima fornitura.

In tal caso i termini che originariamente non tenevano conto degli ulteriori ordini saranno estesi a comprenderli.

Anche i corsi di formazione del personale dovranno essere aggiornati per tener conto delle ulteriori necessità conseguenti a tali ulteriori ordinativi.

## **Articolo 11**

### **Eventuale modifica condizioni di fornitura**

Per le forniture successive alla prima, potranno essere negoziate nuove condizioni

purché coesistano le seguenti circostanze:

- che le nuove condizioni siano giustificate da esigenze oggettive, sopravvenute o rese palesi da vicende connesse alla fornitura o all'evoluzione tecnico-costruttiva, il cui soddisfacimento sia imprescindibilmente connesso all'interesse pubblico perseguito dalla FCE;
- che le nuove condizioni non comportino variazioni di prezzo o di tempi di consegna superiori al 20% di quanto offerto per il primo contratto applicativo.

Se la negoziazione avrà esito positivo, nel senso che le parti giungeranno ad un accordo sulle modificazioni rispetto alla fornitura originaria, il contratto le riceverà. Se l'accordo non sarà raggiunto, FCE avrà la scelta tra impartire l'ordine senza alcuna variazione rispetto alle condizioni originarie, ovvero non impartirlo. Nel primo caso l'Appaltatore sarà obbligato ad accettare l'ordine, stipulando il contratto.

## **Articolo 12**

### **Modalità di conferimento degli ordini successivi al primo**

In un qualsiasi momento successivo alla stipulazione del presente Accordo Quadro e sino all'ultimo giorno della sua validità, F.C.E. potrà ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori prestazioni, comunque ricomprese nell'accordo quadro, anche con più ordini separati e di diversa consistenza, sino al limite massimo stabilito, mediante atto scritto da comunicarsi mediante PEC al domicilio dell'Appaltatore che risulta dall'epigrafe del presente atto o al diverso domicilio che fosse stato nel frattempo comunicato.

L'atto dovrà contenere:

- l'indicazione dell'oggetto della fornitura;

- l'indicazione del prezzo, aggiornato secondo quanto sopra stabilito;

- l'indicazione dei termini di consegna;

- l'eventuale indicazione di varianti e l'invito alla negoziazione specificando tempo e luogo;

- l'assegnazione di un termine per la sottoscrizione del contratto.

La mancata ingiustificata sottoscrizione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

### **Articolo 13**

#### **Subappalto**

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione di FCE, nei limiti e alle condizioni previste dal disciplinare di gara e dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà trasmettere a FCE idonea documentazione atta a dimostrare di aver trasferito all'Impresa subappaltatrice tutta la documentazione relativa alla sicurezza.

I contratti di subappalto dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla FCE, con un congruo termine di anticipo, la volontà di procedere a sub-forniture, comunicandone la tipologia ed i soggetti destinatari, rimanendo, comunque, responsabile per eventuali ritardi o difetti delle parti oggetto delle sub-prestazioni.

### **Articolo 14**

#### **Direttore dell'Esecuzione**

All'atto della stipula dei vari Contratti verrà definito il nominativo del Direttore dell'Esecuzione per conto di FCE e del delegato dell'Appaltatore per la gestione

del Contratto.

## Articolo 15

### **Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per**

#### **la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i, sono tenuti a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione, prima della consegna delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i. L'Appaltatore e il/i subappaltatore/i sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

FCE promuove la cooperazione e coordinamento in termini di sicurezza sul lavoro nel rispetto dei disposti dettati dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

A ciascun contratto applicativo sarà allegato il Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), nel quale sono indicati i fattori di rischio derivanti dalle specifiche situazioni e contesti in cui si svolgeranno le attività regolamentate dal presente Accordo Quadro, da eseguirsi nelle sedi della FCE.

Si pone a carico dell'Appaltatore l'elaborazione di uno specifico e dettagliato Documento di valutazione dei rischi specifici dell'attività da consegnare ad FCE in

occasione della sottoscrizione del Verbale di coordinamento.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività si modifichino le situazioni di rischio indicate nel citato verbale e assumano carattere tale da divenire “interferenti” con le attività contrattuali, in modo coordinato e condiviso FCE e l’Appaltatore procederanno alla redazione/aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), e ad indicare le misure adottate per eliminare o ridurre tali sopraggiunti rischi da interferenza. L’Appaltatore dovrà rendere edotti dei rischi ambientali (o in alternativa dei rischi interferenti indicati nel DUVRI e delle misure di prevenzione/protezione ad essi correlati) eventuali sub fornitori che dovessero operare per suo conto presso FCE, così come prescritto dalle disposizioni vigenti.

I predetti obblighi, in caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio sono estesi a tutte le imprese dell’associazione o consorzio.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nel DUVRI, nonché delle disposizioni impartite dai rappresentanti FCE, accertata e notificata all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, le attività potranno essere sospese fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento a pagamento di una quota pari al 5% dell’importo del pagamento stesso. Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, al successivo pagamento.

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell’Appaltatore, di quanto prescritto nei documenti di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

Prima dell'inizio delle attività da eseguirsi presso FCE, l'Appaltatore, con anticipo di 10 giorni, dovrà presentare l'elenco nominativo completo di tutto il personale che verrà adibito all'esecuzione del servizio, indicando per ciascun agente: nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di matricola, allegando per ciascun agente una fototessera debitamente firmata sul retro dall'agente stesso.

Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tutto il personale di cui all'elenco fornito è regolarmente assicurato presso gli enti previdenziali antinfortunistici e dovrà indicare il numero di posizione I.N.A.I.L. e I.N.P.S. La stessa prassi dovrà essere seguita nel caso di modifica o aggiunta, durante la durata del contratto, di nominativi, all'elenco di cui sopra.

FCE potrà richiedere che vengano esibiti Certificato Penale, un valido documento d'identità personale degli addetti ed infine la documentazione dell'avvenuta assunzione o licenziamento.

FCE ha la facoltà di ordinare all'Appaltatore la sostituzione di personale addetto agli interventi presso le proprie strutture senza per ciò avere l'obbligo di addurre ragioni e/o motivazioni e senza che per far ciò FCE debba corrispondere all'Appaltatore indennizzi di alcun genere.

L'Appaltatore non potrà impiegare il personale sostituito ai sensi di quanto sopra in successivi futuri eguali o diversi servizi da svolgere in locali aziendali della FCE.

## **Articolo 16**

### **Consegna delle prestazioni**

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di consegna delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e del conte-

stuale primo Contratto applicativo. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successivamente la FCE provvederà, per ogni singolo Contratto applicativo, alla consegna delle attività redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore.

#### **Articolo 17**

##### **Materiali**

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà utilizzare materiali, prodotti ed attrezzature rispondenti alle normative vigenti per il settore di competenza, con particolare riferimento alle normative in materia di ambiente e sicurezza.

Su richiesta di FCE l'Appaltatore è tenuto a fornire le schede tecniche, le schede di sicurezza, le eventuali autorizzazioni di enti tutori, etc.

#### **Articolo 18**

##### **Penalità**

Le penali saranno comminate per ciascun Contratto con le modalità indicate nel Primo Contratto applicativo.

#### **Articolo 19**

##### **Risoluzione dell'Accordo Quadro**

La FCE ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle forniture da parte

dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico

dell'Appaltatore;

e) sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e

tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo,

in misura tale da pregiudicare la fornitura nei termini previsti dall'Accordo Qua-

dro;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto;

h) non rispondenza di quanto fornito alle specifiche di Capitolato Tecnico;

i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'Accordo

Quadro, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i.;

m) per mancato rispetto degli oneri contrattuali;

n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sugli appalti pubblici.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Articolo 20**

### **Rifusione del danno**

Qualora l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura fer-

roviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con im-

mediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal

Direttore dell'esecuzione, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della FCE procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo di spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

## **Articolo 21**

### **Verifica di conformità**

Per ciascun Contratto, si procederà alla verifica di conformità, di quanto realizzato, anche secondo le previsioni del Capitolato Tecnico.

## **Articolo 22**

### **Garanzie**

L'Appaltatore garantisce che quanto fornito è esente da vizi e difetti che lo rendano non conforme a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro o inadatto all'uso cui è destinato o che ne diminuisca la funzionalità e/o il valore.

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata dalla FCE entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni.

In caso di vizi o difetti di quanto fornito, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE.

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provvede-

duto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso e per ciascun Contratto, produrre nei termini e con le modalità ivi previste, una polizza assicurativa che tenga indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vetture, impianti o opere della FCE. La suddetta polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi, ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti della fornitura o di quanto realizzato dall'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro.

### **Articolo 23**

#### **Risoluzione e Recesso**

Costituiscono motivo di risoluzione del presente Accordo Quadro, oltre quanto specificato in merito in altri articoli ed ai sensi dell'art. 1456 cod. civile, i seguenti casi:

a) cumulo di penali, a qualsiasi titolo comminate, per un importo complessivo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Accordo Quadro;

b) aver cumulato ritardi, maturati per i singoli Contratti per fatti imputabili all'Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 180;

c) le prestazioni non siano eseguite in modo conforme alle specifiche contrattuali.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere alla revoca dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Ac-

cordo Quadro con altra Impresa per il completamento delle prestazioni.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Accordo Quadro ed alla stipula di nuovo Accordo Quadro con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati all'Accordo Quadro, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca dell'Accordo Quadro restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente Accordo Quadro, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte della FCE delle forniture eseguite dall'Appaltatore;
- le spese per la manutenzione di quanto fornito dall'Appaltatore o da altri, fino al collaudo.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca dell'Accordo Quadro, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;
- della cauzione definitiva;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

## **Articolo 24**

### **Trasparenza dei prezzi**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 25**

### **Protocollo di legalità**

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti ad

osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici , l’INPS e l’INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

### **Articolo 26**

#### **Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità**

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia

la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il

pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve

sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non

espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le

ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a

pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore,

ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **Articolo 27**

#### **Controversie**

Le parti convengono che eventuali controversie comunque derivanti dal presente

Accordo Quadro, saranno deferite al Tribunale di Catania.

#### **Articolo 28**

#### **Tracciabilità flussi finanziari**

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Accordo Quadro il codice

C.I.G. 866055219A.

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, l'Accordo Quadro è risolto di

diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; l'Accordo Quadro è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## **Articolo 29**

### **Efficacia dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro è stipulato con l'espressa riserva dell'approvazione da parte dei Superiori Organi di Gestione e Controllo della Ferrovia Circumetnea.

L'Atto stesso, quindi, mentre è valido ed impegnativo sin da ora per l'Appaltatore, sarà efficace per la FCE soltanto dopo aver riportato l'approvazione dei predetti Superiori Organi.

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato

conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

### **Articolo 30**

#### **Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Le spese di stipulazione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, nonché le relative spese di bollo e di registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)